

NOTIZIARIO N. 51 - 11 DICEMBRE 2020

AVVISO

Dal 1° gennaio 2021 verrà cessato il numero di fax 0544/270210



WEBINAR
**CYBER SECURITY
E
PREVENZIONE**

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
ore 15.00 – 16.00

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ◆ Videosorveglianza: le faq del garante per la protezione dei dati personali. Le regole per installare telecamere. pag. 4
- ◆ Testo Unico dell'edilizia (DPR 6/6/2001, n. 380) e modifiche apportate dall'art. 10, DL 16/7/2020, n. 76, convertito dalla Legge 11/9/2020, n. 120 ("misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"): circolare interpretativa. pag. 13

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Confimi Romagna: servizio di consulenza per l'accesso agli strumenti di finanza agevolata. pag. 20

FISCALE

- ◆ Lotteria degli scontrini e cashback. pag. 21
- ◆ Gli omaggi natalizi e le spese di rappresentanza. pag. 23

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal d.l. («Ristori») 28/10/20, n. 137: istruzioni INPS.** pag. 28
- ◆ Orario di lavoro rimodulato per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire la ricollocazione dei lavoratori: aggiornate le faq ANPAL sul «fondo nuove competenze». pag. 39
- ◆ «Lavoratore notturno»: chiarimenti dell'INL. pag. 60



*Gli uffici dell'associazione resteranno chiusi
dal 24 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 compresi*



GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
ore 15.00 – 16.00

Cybersecurity e prevenzione: aumentare il grado di consapevolezza riguardo alla sicurezza informatica e implementare un corretto sistema di gestione per prevenire e ridurre il rischio.

Relatore

NICOLA CONTI

Consulente e formatore in ambito data protection & information security
Next Data Srl

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro **mercoledì 16 dicembre** alla mail ceccarelli@confimiromagna.it

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Indirizzo _____ Tel. _____

E-mail alla quale invieremo il link di collegamento _____

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

In collaborazione con 
NEXT DATA
CUSTOM HOSTED SOLUTIONS

**VIDEOSORVEGLIANZA: LE FAQ DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
LE REGOLE PER INSTALLARE TELECAMERE**

Il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro? Occorre avere una autorizzazione del **Garante** per la protezione dei dati personali per installare le telecamere? In che modo si fornisce l'informativa agli interessati? Quali sono i tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate? Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe cosiddette smart cam ?

Sono queste alcune delle domande cui rispondono le accluse **Faq messe a punto dal Garante** sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2017).

I chiarimenti - noti dal 5 dicembre 2020 - si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal **Regolamento 2016/679**, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate.

Le Faq:

- tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e comprendono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell'esempio dallo stesso proposto;
- riportano indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall'Ufficio in questo periodo.

Il Garante ha chiarito, per es., che:


- l'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione dell'impianto;
- i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- in base al principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento (un'azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio...) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle sue finalità, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- il titolare del trattamento deve valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

Circa l'**informativa agli interessati**, l'Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (per es. un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell'area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.

Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui **tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate**: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere - nella maggior parte dei casi (per es. se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) - cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Videosorveglianza

Le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali

A CURA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?
- 2) Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere?
- 3) Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere?
- 4) In che modo si fornisce l'informativa agli interessati?
- 5) Quali sono i tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate?
- 6) È possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini?
- 7) Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d'impatto preventiva?
- 8) Si possono installare telecamere all'interno degli istituti scolastici?
- 9) Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro?
- 10) L'installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?
- 11) Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?
- 12) Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. *smart cam*?
- 13) I Comuni possono utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito?
- 14) Si può utilizzare un sistema di videosorveglianza per trattare categorie particolari di dati?
- 15) I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno segnalate da cartello/informativa?
- 16) Ci sono casi di videosorveglianza in cui non si applica la normativa in materia di protezione dati?





1) Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l'attività di

videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le *"Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video"* allo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

2) Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere?

No. Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi.

In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un'azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio...) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento (cfr. FAQ n. 7).



3) Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere?

Sì. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.



4) In che modo si fornisce l'informativa agli interessati?

L'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall'EDPB e **disponibile qui**), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita.

Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese).

L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata.

Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).



5) Quali sono i tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate?

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l'art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell'ambito dell'utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, *"la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"*).

In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.

6) È possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini?

In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.



7) Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d'impatto preventiva?



La valutazione d'impatto preventiva è prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (per approfondimenti si vedano le **“Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679”** - WP248rev.01 del 4 ottobre 2017).

Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati - sia pubblici che privati - che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante (cfr. **“Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679”** dell'11 ottobre 2018).

8) Si possono installare telecamere all'interno degli istituti scolastici?

Si rinvia al riguardo alle FAQ sulla scuola disponibili al link <https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy>.



9) Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro?



Sì, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970).



10) L'installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?

Sì. Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art.

615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi.

È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.”

11) Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?

È necessario in primo luogo che l'installazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.).

È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5. In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.



12) Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?

Sì. Il trattamento dei dati personali mediante l'uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro.


Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.

13) I Comuni possono utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito?

Sì, ma solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. In tal caso, l'informativa agli interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza, che contengano anche indicazioni su come e dove reperire un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento (cfr. precedente FAQ n. 4). Non è invece previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati.

14) Si può utilizzare un sistema di videosorveglianza per trattare categorie particolari di dati?

Se le riprese video sono trattate per ricavare categorie particolari di dati, il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all'art. 9 del Regolamento (ad esempio, un ospedale che installa una videocamera per monitorare le condizioni di salute di un paziente effettua un trattamento di categorie particolari di dati personali).



In via generale, ogniqualvolta si installa un sistema di videosorveglianza si dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di minimizzazione dei dati. Pertanto, il titolare del trattamento deve in ogni caso sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati a carattere sensibile, indipendentemente dalla finalità.

Il trattamento di categorie particolari di dati richiede una vigilanza rafforzata e continua su taluni obblighi, ad esempio un elevato livello di sicurezza e una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ove necessario (cfr. FAQ n. 7).

15) I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno segnalate da cartello/informativa?



Sì. I cartelli che segnalano tali sistemi sono obbligatori, anche in base alla disciplina di settore. L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese. La ripresa del veicolo non deve comprendere (o

deve mascherare), per quanto possibile, la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. eventuali pedoni o altri utenti della strada). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma l'interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, può richiederne copia oppure esercitare il diritto di accesso ai propri dati (fermo restando che dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo).

16) Ci sono casi di videosorveglianza in cui non si applica la normativa in materia di protezione dati?

Sì. La normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l'uso di droni). Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente perché non c'è nessun trattamento di dati personali (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall'art. 4 della l. 300/1970) o nei casi di videocamere integrate in un'automobile per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).



PER APPROFONDIMENTI E ULTERIORI INFORMAZIONI



www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza



www.garanteprivacy.it/faq



EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate il 29 gennaio 2020) -

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_it



Cartello videosorveglianza
- Modello semplificato



urp@garanteprivacy.it



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti



Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Alla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome

All'Unione delle Province d'Italia

All'Associazione Nazionale Comuni
Italiani

Al Dipartimento per le
Infrastrutture, i Sistemi Informativi
e Statistici

Ai Provveditorati Interregionali per
le Opere pubbliche

Oggetto: Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Chiarimenti interpretativi.

Il recente decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), ha introdotto, fra le misure finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative in vista del rilancio delle attività economiche e produttive, numerose modifiche al testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tali modifiche, contenute nell'articolo 10 del decreto-legge, investono tutti i settori dell'attività edilizia e alcune di esse sono di immediato impatto per le imprese che devono predisporre i progetti e avviare la necessaria interlocuzione con le Amministrazioni competenti.

In particolare, si è intervenuto in modo sostanziale sia sull'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico, in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti (comma 1, lettera a), del citato articolo 10), e sia sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti (comma 1, lettera b), dell'articolo 10).

La presente circolare è intesa a fornire primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni dianzi citate.

1. Premessa: il diverso ambito di applicazione dell'articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001.

Le modifiche apportate all'articolo 2-bis, comma 1-ter, e all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 rispondono a due esigenze concorrenti, che hanno inciso profondamente anche sull'iter di

Pag. 1 a 7



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

formazione delle norme medesime: da un lato, la volontà di introdurre previsioni volte a rendere in via generale più semplice e rapido l'avvio dell'attività edilizia; dall'altro, l'esigenza di assicurare in ogni caso la salvaguardia e il rispetto di valori considerati preminenti dall'ordinamento, segnatamente la tutela dei beni culturali e del paesaggio latamente inteso.

Tali esigenze concorrenti, del resto, corrispondono alla più generale ispirazione dell'intero decreto – legge n. 76/2020, quale espressa nella sua premessa, laddove si enuncia l'intento del legislatore di “realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità”.

Per questo, e per meglio cogliere l'incidenza delle predette esigenze nella lettura e applicazione delle disposizioni sopra indicate, occorre preliminarmente chiarirne i rispettivi ambiti di applicazione.

In particolare, è necessario considerare che, mentre l'articolo 3 del testo unico è norma intesa a dettare le definizioni degli interventi edilizi in via generale ed ai fini dell'applicazione dell'intera disciplina dell'edilizia, l'articolo 2-bis (a suo tempo introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgono problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa).

Pertanto, appare opportuno procedere in via preliminare alla disamina delle modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico, stante la sua più ampia portata precettiva, e solo successivamente illustrare quelle che riguardano il comma 1-ter del citato articolo 2-bis.

2. Le modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia.

2.1. La definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, quale risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 76/2020 e dalla legge di conversione, fa riferimento a *“gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori*



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".

Le innovazioni significative apportate alla disposizione previgente sono quindi:

- a) la sostituzione del riferimento ai semplici interventi di *"demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica"* con la più articolata previsione per cui rientrano nella ristrutturazione edilizia *"gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico"*;
- b) l'aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere, *"nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana"*;
- c) un maggior rigore della previsione relativa agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004: mentre in precedenza la demolizione e ricostruzione di detti immobili poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo ove ne fosse rispettata la sagoma originaria, oggi si richiede il mantenimento di *"sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche"* e si precisa che non devono essere previsti incrementi di volumetria;
- d) l'equiparazione agli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di quelli ubicati nelle zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili in base ai piani urbanistici comunali, nonché *"nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico"*, fatte salve *"le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici"*.

2.2. La modifica di cui *sub a)* amplia l'area degli interventi ricadenti nella nozione di ristrutturazione edilizia, individuando i parametri la cui modifica – a differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina – non risulta rilevante ai fini della qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia, piuttosto che come nuova costruzione.

In particolare, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6666; Tar Napoli, sez. II, 10 giugno 2020, n. 2304; Tar Puglia - Lecce, sez. III, 3 febbraio 2016, n. 233) aveva evidenziato come, dopo la novella operata col già citato decreto - legge n. 69/2013, che aveva eliminato il vincolo dell'identità di sagoma in precedenza previsto dalla norma, dovessero considerarsi rientranti nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma e/o del sedime rispetto all'edificio preesistente. Tuttavia, veniva precisato che, comunque, il nuovo edificio dovesse porsi in



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

sostanziale continuità con quello preesistente, conservandone le caratteristiche planivolumetriche e architettoniche (Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 5106).

La novella apportata alla definizione dal decreto – legge n. 76/2020 determina, con tutta evidenza, il superamento di tali limitazioni, potendo ormai rientrare nella nozione di ristrutturazione – salvo quanto si dirà in ordine agli edifici vincolati - qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, salvi i limiti volumetrici che saranno appresso richiamati. In effetti, al riferimento a sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche il legislatore aggiunge anche quello ai “prospetti”, la cui modifica nel regime normativo anteriore comportava la qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione “pesante”, con conseguente soggezione al regime del permesso di costruire.

Incidentalmente, si evidenzia che, con un’ulteriore innovazione apportata alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3 del testo unico dallo stesso d.l. n. 76/2020, la modifica dei “soli prospetti” costituisce oggi intervento di manutenzione straordinaria, sottoposto al regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del successivo articolo 22, laddove:

- la modifica sia necessaria per mantenere o acquisire l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato ovvero per l’accesso allo stesso;
- l’intervento non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia conforme alla vigente disciplina urbanistica e non pregiudichi il “decoro architettonico” dell’edificio.

Quanto alle modifiche apportate alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, occorre precisare che il riferimento alle “caratteristiche tipologiche” dell’edificio preesistente va letto in stretta correlazione col richiamo agli “elementi tipologici” contenuto nella definizione di restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) del medesimo articolo 3 (che in parte qua riproduce la nozione introdotta dall’art. 31, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457). Pertanto, si tratta di una nozione da non sovrapporre a quella di destinazione d’uso dell’edificio – la quale è stabilita dal titolo abilitativo sulla base delle norme urbanistiche di riferimento – e che ha un contenuto al tempo stesso architettonico e funzionale, individuando quei caratteri essenziali dell’edificio che ne consentono la qualificazione in base alla tipologia edilizia (p.es. costruzione rurale, capannone industriale, edificio scolastico, edificio residenziale etc.).

Il richiamo ai parametri introdotti dal decreto – legge n. 76/2020 (sagoma, sedime, prospetti, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) assume rilievo, a contrario, per quanto riguarda il regime degli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ovvero ubicati in zona A e assimilate, laddove l’eventuale modifica di tali parametri comporta l’impossibilità di ricondurre l’intervento alla categoria della ristrutturazione edilizia e il suo assoggettamento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni (fatte salve, per la seconda categoria di edifici sopra indicati, le diverse previsioni di legge o degli strumenti urbanistici, come meglio in appresso precisato).

2.3. Un’ulteriore novità attiene alla possibilità di incrementi di volumetria non solo “per l’adeguamento alla normativa antisismica”, ma anche “per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

A tale riguardo, si evidenzia che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, la riconducibilità a ristrutturazione edilizia è da escludere in presenza di qualsivoglia intervento di demolizione e ricostruzione comportante incrementi volumetrici rispetto al preesistente, anche laddove questi fossero determinati dall'inserimento di impianti o servizi, salvi i casi, espressamente previsti, di aumenti imposti dalla normativa antisismica, (Tar Lazio - Latina, sez. I, 11 giugno 2015, n. 472).

Una parziale attenuazione di tale rigore si registra solo qualora detti incrementi si rendano necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, limitatamente alla previsione di volumi tecnici quali i vani ascensore (Tar Abruzzo - Pescara, sez. I, 9 aprile 2018, n. 134; Tar Campania - Salerno, sez. I, 9 aprile 2018, n. 134).

La previsione odierna supera tali indirizzi, consentendo che gli interventi di demolizione e ricostruzione soggiacciano al regime della ristrutturazione edilizia anche qualora comportino incrementi volumetrici, purché giustificati dal rispetto delle normative dianzi richiamate (e sempre che, ovviamente, non si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate, fatte salve per questi ultimi le diverse previsioni legislative o degli strumenti urbanistici).

Un'ulteriore possibilità di apportare incrementi alla volumetria dell'edificio preesistente deriva dall'espressa salvezza delle previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che contemplino siffatti incrementi per finalità di "rigenerazione urbana".

Pertanto, la deroga non è estesa a qualsiasi disposizione che consenta incrementi volumetrici (p.es. in funzione premiale o incentivante), ma vale soltanto per le ipotesi in cui questi siano strumentali a obiettivi di rigenerazione urbana, da intendersi – secondo l'accezione preferibile, nella perdurante assenza di una definizione normativa a carattere generale – come riferita a qualunque tipologia di interventi edilizi che, senza prevedere nuove edificazioni, siano intesi al recupero e alla riqualificazione di aree urbane e/o immobili in condizioni di dismissione o degrado.

2.4. Quanto al regime degli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, si è già sottolineato che la soluzione adottata dal decreto – legge n. 76/2020 per assicurare la loro tutela è stata quella di escludere che possano qualificarsi come ristrutturazione edilizia gli interventi comportanti una loro demolizione e ricostruzione non solo nei casi in cui ne sia modificata la sagoma (come previsto nella disciplina previgente), ma anche nei casi di mutamenti del sedime, dei prospetti e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Sotto tale profilo, il regime degli edifici in questione si attegga in modo "speculare" rispetto a quello degli edifici non vincolati, nel senso che ciò che per questi ultimi ricade nella definizione di ristrutturazione comporta invece per i primi l'applicazione del regime delle nuove costruzioni.

Altrettanto non può dirsi per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A di cui al d.m. n. 1444/1968 e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, atteso che in questi casi l'equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati è solo tendenziale, essendo espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Tale inciso fa innanzitutto salva la validità di eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati dall'art. 3 del testo unico per gli edifici vincolati ex d.lgs. n. 42/2004. Inoltre, la clausola di "salvezza" in discorso consente di ritenere ammissibili anche per gli edifici ubicati in dette zone le variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull'accessibilità etc., ferme restando, come è ovvio, le valutazioni delle Amministrazioni competenti in ordine alla compatibilità degli interventi con il regime eventualmente previsto per i medesimi edifici.

La clausola conferma, altresì, la legittimità delle eventuali previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame (fermi restando in ogni caso gli ulteriori limiti rivenienti da altre norme del testo unico).

3. Le nuove previsioni in materia di demolizione e ricostruzione e rispetto delle distanze.

Come evidenziato in premessa, le previsioni contenute nel comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico vanno lette nel contesto della disposizione in questione, che è specificamente intesa a disciplinare i casi in cui siano oggetto di demolizione e ricostruzione edifici preesistenti che risultino "legittimamente" ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi comprese quelle contenute nel d.m. n. 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita l'edificazione ex novo. In questi casi, il primo periodo del comma in esame ha chiarito che la ricostruzione è possibile – in sostanza – in deroga alle norme in questione, e quindi col mantenimento delle distanze preesistenti se non è possibile la modifica dell'originaria area di sedime e purché l'edificio originario fosse stato "legittimamente" realizzato. Al fine di verificare la legittima realizzazione dell'immobile preesistente, soccorre la previsione dell'articolo 9-bis del Testo unico, anch'essa inserita dal decreto - legge n. 76/2020, laddove è indicata la documentazione da cui ricavare lo "stato legittimo" di un edificio (di regola consistente nel titolo edilizio sulla base del quale esso è stato realizzato, ovvero da quello relativo all'ultimo intervento che ha subito).

È importante rilevare che la previsione è testualmente riferita ad "ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici", e quindi indipendentemente dalla ascrivibilità degli interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia o a quella della nuova costruzione, nonché – a fortiori – nella prima ipotesi da quale sia il regime autorizzatorio in concreto applicabile.

Il secondo periodo, poi, aggiunge che in questi casi sono consentiti gli "incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento", anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente. In considerazione del suo tenore letterale, questa previsione deve intendersi come riferita non a qualsiasi incremento volumetrico, che possa accompagnare l'intervento di demolizione e ricostruzione, ma solo a quelli aventi carattere di "incentivo", ad esempio perché attribuiti in forza di norme di "piano casa" ovvero aventi natura premiale per interventi di riqualificazione.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Tanto premesso, il terzo periodo del comma in esame – oggetto della novella apportata con il decreto - legge n. 76/2020 -, lungi dall'aver un carattere di principio riferibile alla totalità degli interventi di demolizione e ricostruzione, costituisce manifestamente una specificazione delle previsioni precedenti in relazione all'ipotesi in cui gli interventi qui considerati riguardino edifici siti nelle zone omogenee A o in zone assimilate a queste dai piani urbanistici comunali, ovvero nei centri e nuclei storici consolidati o in aree comunque di particolare pregio storico o architettonico.

Per queste ipotesi, il legislatore ha posto un'ulteriore condizione per l'applicabilità delle disposizioni dettate dal medesimo comma (e, quindi, perché la ricostruzione dell'edificio possa avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti e possa fruire degli eventuali incentivi volumetrici nei limiti anzi detti): e cioè che l'intervento sia contemplato *“esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale”*. Ancora una volta, la ratio della previsione risiede nell'esigenza di assicurare una maggior tutela al valore d'insieme delle aree soggette allo specifico regime delle zone A e dei centri storici, escludendo che all'interno di esse gli interventi di cui al medesimo comma 1-ter dell'articolo 2-bis possano essere direttamente realizzati dagli interessati e stabilendo invece che essi debbano inserirsi nella più generale considerazione del contesto di riferimento che solo un piano particolareggiato può assicurare.

Peraltro, anche in questo caso il legislatore si fa carico di far salve *“le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti”*, e quindi la facoltà che le Amministrazioni preposte alla pianificazione del territorio, nei rispettivi ambiti di competenza, possano dettare prescrizioni diverse e anche meno rigorose per l'effettuazione degli interventi in discorso, tenuto conto dello specifico contesto preso in considerazione.

Nonostante il riferimento testuale agli strumenti di pianificazione *“vigenti”*, la disposizione deve essere intesa non come una semplice salvezza delle eventuali previsioni urbanistiche difformi in essere alla data di entrata in vigore del decreto - legge n. 76/2020, ma come un rinvio generale al potere di pianificazione esercitabile in ogni tempo dalle amministrazioni competenti.

Infine, in relazione al richiamo conclusivo ai *“pareri degli enti preposti alla tutela”* (anch'essi fatti salvi dalla disposizione in esame), si osserva che, con tale inciso, il legislatore ha voluto semplicemente ribadire la necessità, laddove risultino vincoli insistenti sui singoli edifici o sulle aree interessate dagli interventi, di acquisire il parere delle Autorità preposte e non già introdurre un nuovo vincolo legale esteso a tutte le aree cui la previsione è riferita.

Paola De Micheli

Firmato digitalmente da
Paola De Micheli

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fabiana Dadone

Firmato
digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O= PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

CONFIMI ROMAGNA: SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA

Confimi Romagna ha sottoscritto un importante accordo di collaborazione con **CORPORATE STUDIO**, società che vanta una decennale esperienza nel campo della consulenza in materia di finanza agevolata.

Il servizio, che si prefigge di mettere in condizione le imprese associate di **cogliere le opportunità offerte dalle norme di incentivazione**, si svolge con le seguenti modalità:

- ❖ analisi preliminare dei fabbisogni aziendali e dei progetti di sviluppo e di investimento;
- ❖ individuazione delle opportunità di agevolazione previste dalle normative vigenti;
- ❖ formulazione e presentazione della domanda di finanziamento e/o di contributo;
- ❖ monitoraggio dell'iter burocratico della pratica di agevolazione fino all'esito conclusivo;
- ❖ assistenza per la gestione tecnico-amministrativa della fase di rendicontazione finale.

Invitiamo le imprese associate a contattarci per organizzare una visita aziendale finalizzata alla presentazione del servizio

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimioromagna.it

Dott. Mauro Basurto



0544/280212



335/372511



basurto@confimioromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI e CASHBACK

Con il D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) e il Decreto MEF n. 156/2000, dopo aver subito diversi rinvii, sono ormai prossimi alla partenza la “**lotteria degli scontrini**” e il **piano “cashback”**, misure che nelle intenzioni del governo dovrebbero incentivare i consumi e combattere l’evasione fiscale.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La Lotteria degli scontrini partirà ufficialmente in data **1 gennaio 2021**.

Potranno partecipare i soggetti:

- **maggiorenni;**
- **residenti in Italia;**
- **che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione.**

A partire dall’**1 dicembre 2020** è possibile generare il proprio “**codice lotteria**” sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Sarà sufficiente accedere all’area pubblica del portale e inserire nella sezione dedicata il proprio **codice fiscale**; il sistema genererà il codice lotteria, sia in **formato alfanumerico** che in **formato codice a barre**, il quale dovrà essere stampato o salvato su un dispositivo mobile (smartphone) al fine da poter essere mostrato all’esercente al momento dell’acquisto.

Per ogni euro speso si avrà diritto ad **un biglietto** della lotteria degli scontrini, **due biglietti** se il pagamento avverrà con strumenti elettronici.

Tuttavia, se verranno confermate le novità prospettate dal disegno di legge di bilancio 2021, la partecipazione alle estrazioni dovrebbe essere consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici.

La lotteria degli scontrini vorrebbe rappresentare un incentivo anche per gli esercenti, poiché l’estrazione relativa agli acquisti effettuati con strumenti elettronici prevede premi anche per l’esercente che ha effettuato la vendita relativa allo scontrino vincente. Gli esercenti dovranno pertanto dotarsi di **registratori di cassa telematici** che rispettino regole e specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

È prevista una sanzione amministrativa per l’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice lotteria del consumatore o non trasmetta i dati all’Agenzia delle Entrate.

Il regolamento tecnico, comprensivo dell’entità e del numero di premi messi a disposizione, sarà redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In una prima fase saranno esclusi dalla partecipazione gli acquisti di prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche.

CASHBACK

Il piano “**cashback**” prevede, a partire dall’**1 gennaio 2021**, il **rimborso del 10%** di quanto speso esclusivamente con **strumenti di pagamento elettronici**, presso i negozi fisici (non valgono gli acquisti online).

L’obiettivo di questa misura anti-evasione è quella di limitare l’uso dei contanti premiando l’utilizzo dei pagamenti digitali: infatti si può accedere ai rimborsi sulle spese effettuate solamente con carte, bancomat e app, quali, ad esempio, Satispay.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo il rimborso sarà riconosciuto a **tutti i soggetti maggiorenni residenti in Italia per gli acquisti effettuati al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.**

Gli interessati sono tenuti a registrarsi, **a partire dall'8 dicembre 2020**, con la propria Spid o con la carta d'identità elettronica sull'**app IO.it**.

Il cashback riguarderà indistintamente **qualsiasi tipologia di spesa** (pagata con modalità elettronica), ovvero gli acquisti di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, generi alimentari, capi di abbigliamento, ristoranti, ecc.

La disciplina dei rimborsi sarà suddivisa in tre semestri:

- **01/01/2021 – 30/06/2021;**
- **01/07/2021 – 31/12/2021;**
- **01/01/2022 – 30/06/2022;**

per ciascuno dei quali dovranno essere state pagate elettronicamente **almeno 50 transazioni**.

Il rimborso sarà pari al **10% dell'importo di ogni transazione** e si terrà conto delle transazioni fino ad un **valore massimo di 150 euro cadauna**; gli acquisti di valore superiore concorreranno comunque sino a tale soglia.

Per ciascun semestre il rimborso complessivamente erogato non potrà superare € 1.500,00 e sarà erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale sulle coordinate bancarie indicate in fase di registrazione sull'**app IO.it**

È istituito un rimborso speciale (c.d. "**supercashback**") per i primi 100.000 partecipanti che in ciascun semestre, avranno realizzato il maggior numero di transazioni mediante strumenti elettronici.

Fase sperimentale

Con una comunicazione del MEF, viene dato l'avvio dall' **8 dicembre 2020** alla fase sperimentale, il c.d. "**cashback di Natale**", che si concluderà il 31/12/2020.

La **fase sperimentale** consentirà un rimborso del 10% di quanto speso per chi, fra l'8 e il 31 dicembre, effettui un **numero minimo di 10 transazioni**, indipendentemente dalla loro entità, se regolate con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso **massimo per ogni singola transazione è di 15 euro**, quello complessivo massimo previsto è di 150 euro; gli accrediti saranno effettuati nel mese di febbraio 2021.

Il comunicato precisa che per fruire della disciplina del cashback, non è previsto un importo minimo di spesa e che concorrono al raggiungimento della quota minima i pagamenti di qualsiasi entità, senza alcuna limitazione merceologica: vengono conteggiati i pagamenti fatti presso tutti i punti vendita fisici.

Anche nella fase sperimentale sono esclusi gli acquisti on line

Per maggiori informazioni consultare il sito **www.cashlessitalia.it**

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

GLI OMAGGI NATALIZI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Gli omaggi natalizi ai clienti sono inclusi fra le cosiddette spese di rappresentanza per il trattamento delle quali, ai fini IVA e reddituali si deve fare riferimento al D.M. 19.11.2008 e alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 13.7.2009.

Innanzitutto, sono spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette e ai fini dell'IVA *“le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”*.

Ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione del costo di tali omaggi subisce delle limitazioni:

- nella determinazione del reddito d'impresa, gli omaggi di costo unitario fino a 50 euro sono **deducibili integralmente**, mentre per quelli di importo superiore bisognerà eseguire una verifica in proporzione ai ricavi prodotti (si veda lo schema riportato più avanti);
- nel caso di reddito di lavoro autonomo, gli omaggi, assieme alle altre spese di rappresentanza, sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi dichiarati.

Non hanno rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell'ambito del **regime forfetario**, perché, in tale regime, il reddito imponibile è quantificato con l'utilizzo di specifici coefficienti di redditività sull'ammontare dei ricavi, o compensi, percepiti nel periodo di imposta.

Ai fini IVA, valgono i medesimi criteri di individuazione delle spese di rappresentanza validi per le imposte sul reddito ed è prevista l'**indetraibilità** dell'imposta per i beni di costo unitario superiore a 50,00 euro.

Per il corretto inquadramento fiscale delle spese sostenute, è necessario distinguere gli omaggi natalizi a seconda che siano destinati:

- **a dipendenti;**
- **a clienti o potenziali tali;**

differenziando, inoltre, gli omaggi di beni o di servizi **prodotti o commercializzati dall'operatore**, e quindi oggetto della sua attività, da quelli non aventi alcuna attinenza con la stessa.

OMAGGI A DIPENDENTI

Gli omaggi destinati ai **dipendenti non possono essere considerati spese di rappresentanza** in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali o propagandistiche.

Trattamento Irpef/Ires

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è **interamente deducibile dal reddito d'impresa** o di lavoro autonomo, quale **spesa per prestazioni di lavoro**.

Le erogazioni liberali concesse in capo ai dipendenti:

- **se liquidate in denaro** concorrono **sempre alla formazione del reddito** di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria, indipendentemente dal loro ammontare;
- se corrisposte attraverso beni **in natura** (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) **non concorrono alla formazione del reddito se non superano l'importo di 258,23 euro** nell'intero periodo d'imposta. Se la somma delle erogazioni liberali corrisposte al dipendente durante l'anno supera tale soglia, la stessa costituisce un fringe benefit e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente **per l'intero importo**.

Trattamento Irap

Le spese per gli acquisti di beni da destinare ad **omaggio ai dipendenti** rientrano nei “costi del personale” e sono **indeducibili** ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, impresa individuale, ecc.).

Trattamento Iva

L’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi destinati ai dipendenti è da considerare sempre ed integralmente **indeducibile per mancanza di inerenza** con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ed indipendentemente dal loro costo unitario (non si applica il limite di importo di 50 euro).

Qualora l’omaggio riguardi beni oggetto dell’attività dell’impresa, sarà possibile scegliere se:

- rinunciare alla **detrazione dell’IVA** relativa all’acquisto di tali beni;
- operare la detrazione dell’IVA al momento dell’acquisto, provvedendo ad assoggettare all’imposta la successiva cessione gratuita degli stessi (in base al n. 4 dell’art. 2 del D.P.R. 633/72), **senza obbligo di rivalsa** nei confronti dei dipendenti.

OMAGGI A CLIENTI**Trattamento Irpef/Ires**

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
- nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108, comma 2, TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro, ovvero vengono date in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere, ...), in quanto rientrano fra le cosiddette “spese di rappresentanza”.

Si veda anche lo schema riportato di seguito:

IMPRESA	- integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50 (*)	
	- nel limite dell’importo annuo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (per voci A1 e A5 del Conto economico) le seguenti percentuali:	
	Ricavi / proventi della gestione caratteristica	Importo massimo delle spese di rappresentanza deducibili
	Fino a € 10 milioni	→ 1,5% dei ricavi
	Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	→ 0,6% dei ricavi
	Per la parte eccedente € 50 milioni	→ 0,4% dei ricavi
LAVORATORE AUTONOMO	- nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.	

(*) L’importo va considerato comprensivo dell’IVA non detratta. Qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni

costituenti una **confezione unica**, il limite di € 50 va verificato con riferimento al valore della confezione nel suo complesso.

Trattamento Irap

Il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti è **differenziato** a seconda del metodo ("da bilancio" o "fiscale") utilizzato.

In base alla normativa in materia di IRAP:

- se viene applicato il c.d. metodo di bilancio (valido per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF che hanno optato per tale modalità) le spese di rappresentanza sono **interamente deducibili**;
- se viene applicato l'ordinario metodo fiscale (valido per i soggetti IRPEF, che non hanno optato per il regime alternativo), le spese di rappresentanza sono **indeducibili**;
- per i liberi professionisti la **deducibilità è consentita nel limite dell'1%** dei compensi percepiti, come ai fini IRPEF.

Trattamento Iva

Beni non oggetto dell'attività

In base all'art. 19-bis 1, lett. h) del DPR n. 633/72 l'**IVA** relativa all'**acquisto degli omaggi (o meglio dei beni costituenti spese di rappresentanza)** è detraibile se il costo unitario dei beni acquistati **non è superiore a 50,00 euro**.

La detraibilità dell'IVA, con i limiti già indicati, è possibile solo per l'acquisto di beni **e non vale per l'acquisto di servizi**.

beni di costo unitario superiore a € 50,00	→	IVA INDETRAIBILE
beni di costo unitario non superiore a € 50,00	→	IVA DETRAIBILE
servizi, senza alcuna soglia di importo	→	IVA INDETRAIBILE

La cessione gratuita di tali beni costituisce un'operazione fuori campo IVA e, come tale, non è soggetta ad ulteriori obblighi IVA. Potrebbe però risultare consigliabile emettere un documento di trasporto (DDT) con l'indicazione che si tratta di beni in omaggio, anche per poter dimostrare, in caso di eventuale verifica fiscale, i soggetti destinatari degli omaggi, individuando l'inerenza della spesa.

Per quanto riguarda i **liberi professionisti**, il richiamo all'attività di impresa da parte dell'art. 2 n. 4 del D.P.R. 633/72 ha indotto alcuni interpreti a ipotizzare che, in **presenza di detrazione di imposta** all'atto dell'acquisto, derivi l'obbligo di assoggettamento ad IVA della successiva cessione gratuita anche per i beni di costo non superiore a 50,00 euro.

Per evitare ogni inconveniente è quindi opportuno che il professionista non operi la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto dell'omaggio, indipendentemente dal costo dello stesso.

Acquisto di alimenti e bevande

La detrazione dell'imposta è consentita anche nell'ipotesi in cui i beni di costo unitario fino a euro 50,00 siano costituiti da **alimenti e bevande** (spumante, panettone, torrione, ecc.).

Qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una **confezione unica**, il limite va riferito al valore della confezione nel suo complesso, come ai fini delle imposte sui redditi.

La Circolare 19.6.02, n. 54/E dell’Agenzia delle Entrate prevede una deroga all’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di alimenti e bevande, **consentendo la detrazione dell’imposta per i beni di costo unitario non superiore a euro 50,00** nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, **rientrano fra le spese di rappresentanza**.

Beni oggetto dell’attività

Per gli omaggi di beni oggetto dell’attività dell’impresa, ai fini delle imposte sui redditi non esiste una norma specifica e si applica la regola generale. Ai fini IVA, invece, è data facoltà all’imprenditore di scegliere se:

- rinunciare alla **detrazione dell’IVA** relativa all’acquisto di detti beni, registrando le fatture di acquisto con **IVA indetraibile**;
- **operare la detrazione dell’IVA** al momento dell’acquisto, provvedendo **successivamente ad assoggettare all’imposta** la cessione gratuita (in base al n. 4 dell’art. 2 del D.P.R. 633/72), senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari dei beni.

In presenza di una **cessione gratuita** rilevante ai fini IVA, la **rivalsa dell’IVA non è obbligatoria** (art. 18, DPR n. 633/72) e generalmente per gli omaggi la rivalsa non viene operata.

L’IVA rimane, quindi, a carico del cedente e costituisce per quest’ultimo un **costo indeducibile** in base all’art. 99, comma 1, TUIR.

Ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 633/72, per l’individuazione della **base imponibile IVA** della cessione gratuita, non è più necessario applicare il c.d. “valore normale” ma:

- il **prezzo di acquisto** dei beni o dei servizi e, in mancanza,
- il **prezzo di costo** dei medesimi, **determinato nel momento in cui si effettuano le cessioni gratuite**.

ADEMPIMENTI

Per documentare la cessione gratuita, **in assenza di rivalsa**, l’impresa può scegliere di:

1. emettere una **fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente**, specificando che si tratta di “*omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72*”;
2. emettere un’**autofattura**, in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni, dell’aliquota IVA e della relativa imposta, specificando che si tratta di “*autofattura per omaggi*”.

La stessa può essere emessa:

- singolarmente per ciascuna cessione (“autofattura immediata”);
- globalmente, a fine mese e per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”).

E’ consigliabile l’emissione del **DDT**, necessario per avvalersi della fatturazione o autofatturazione differita, anche qualora venga emessa l’autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e **provare l’inerenza** del costo con l’attività dell’impresa;

3. tenere il **registro degli omaggi**, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 633/1972, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate, distinte per aliquota.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del trattamento delle spese di rappresentanza.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA				
BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
IMPRESE				
Destinatari omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SÌ se costo unitario non superiore a € 50,00 (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi/proventi) - per intero se di costo unitario non superiore a € 50	- deducibili se si applica il metodo di bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/97) - indeducibili se si applica il metodo fiscale (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)
	NO se costo unitario superiore a € 50,00			
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerENZA)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili

PROFESSIONISTI				
Destinatari omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SÌ se costo unitario non superiore a € 50,00 (*) (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (*)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	NO se costo unitario superiore a € 50,00	Esclusa da IVA		
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerENZA)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Destinatario omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
A CLIENTI	Sì (*)	Imponibile IVA (*)	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi/proventi) - per intero nell'esercizio se di valore unitario non superiore a € 50	- deducibili se si applica il metodo di bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/97) - indeducibili se si applica il metodo fiscale (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)
A DIPENDENTI			Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PREVISTE DAL D.L. («RISTORI») 28/10/20, N. 137: ISTRUZIONI INPS

Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto «decreto ristori») ha previsto “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020).

Tale provvedimento, vigente dal 29 ottobre 2020 (ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 269), ha implementato l'insieme delle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: in particolare ha **introdotto un ulteriore periodo di trattamenti** di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO) erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali ^[*], che - nell'arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 - può essere richiesto, alternativamente, dai datori di lavoro:

[*] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La **cassa integrazione guadagni in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di

- a) cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal d.l. 14/08/20, n. 104 (il cosiddetto «decreto agosto» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020);
- b) appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020), come sostituito dal D.P.C.M. 03/11/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020) e, da ultimo, dal D.P.C.M. 03/12/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020) che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

L'impianto normativo di cui al d.l. n. 137/2020 conferma altresì, in alcuni casi, l'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati strumenti di sostegno del reddito.

Successivamente, il d.l. 09/11/20, n. 149 (il cosiddetto «decreto ristori bis» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020), vigente da tale giorno, in cui è stato anche pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 279, ha integrato e modificato in alcune parti la disciplina dettata dal d.l. n. 137/2020.

Da ultimo, in materia è intervenuto anche il d.l. 30/11/2020, n. 157 (il cosiddetto «decreto ristori quater» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020), vigente da tale giorno, in cui è stato anche pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 297.

Di conseguenza, con la circolare 7 dicembre 2020, n. 139, "su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", l'INPS ha illustrato ("nel dettaglio") come segue le innovazioni introdotte dai richiamati decreti-legge e fornito le istruzioni sotto riportate sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. 17/03/20, n. 18 (il cosiddetto «decreto cura Italia» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), e successive modificazioni.

Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge 28/10/20, n. 137 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l'art. 12^[**] - recante, tra le altre, disposizioni in materia di integrazione

solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

[**] **Art. 12 del d.l. n. 137/2020**

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-

salariale - ha **rideterminato il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario** che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ultima parte dell'anno in corso e a gennaio 2021. In particolare,

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

omissis

la norma prevede che tali datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, **per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.**

La nuova disciplina di cui al d.l. n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal d.l. 14/08/20, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, parallelamente, regola invece l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui al d.l. n. 104, potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedervi per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dallo stesso previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, se un'azienda ha sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al d.l. n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale "COVID 19 nazionale", senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al d.l. n. 104/2020, possono richiedere l'ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal d.l. n. 137/2020, da collocare all'interno dell'arco temporale 16 novembre 2020- 31 gennaio 2021.

L'art. 12, comma 1, ultimo periodo, del d.l. 28/10/20, n. 137 stabilisce tuttavia che **i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane di cui al d.l. n. 137/2020.**

A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto - con la causale "COVID 19 con fatturato" e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 - le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal d.l. n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall'INPS, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al d.l. n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di un'ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

Il secondo comma dell'art. 12 del d.l. n. 137/2020 prevede che le 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro:

- ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso;
- appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/20, come sostituito dal D.P.C.M. 3/11/20 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3/12/2020, che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive. Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai

trattamenti di cui al comma 1 dell'art. 12 del d.l. n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Con riferimento alla **prima tipologia di soggetti**, ovvero a **coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui al d.l. n. 104/2020, richiedono periodi regolamentati dal d.l. n. 137/2020, la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti - che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 - sarà possibile, a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal d.l. n. 104/2020, da parte delle Strutture territoriali dell'INPS. In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 137/2020, ossia "che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo".**

Contributo addizionale

In linea con quanto già stabilito dal d.l. n. 104/2020, l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 137/2020, stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 6 settimane ivi previste, sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:

- 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.

Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro:

- che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1 gennaio 2019;
- appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/20, come sostituito dal D.P.C.M. 3/11/20 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3/12/20, a prescindere dall'ubicazione territoriale dell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

«In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, e 12, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale "COVID 19 con fatturato" richieste, ai sensi della precedente disciplina di cui al decreto-legge n. 104/2020, dai datori di lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale.»

Si ricorda che alle posizioni contributive relative alle aziende in argomento è stato attribuito il codice di autorizzazione “4X” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive di cui alla circolare n. 129/2020.

Nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il citato codice di autorizzazione “4X”, la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso. A tal fine, in sede di compilazione e invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario, i citati datori di lavoro non saranno chiamati a rendere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la prevista dichiarazione di responsabilità, relativa alla sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.l. n. 104/2020.

Per quanto attiene a tutti gli altri aspetti inerenti al contributo addizionale e al termine di decadenza di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, si rinvia a quanto già illustrato dall’INPS con la circolare n. 115/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagine 10-40).

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui ai decreti-legge n. 137/2020 e n. 104/2020

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 149/2020, **i trattamenti** di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario **previsti dal d.l. n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020** (data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020).

In relazione a quanto successivamente previsto dall’art. 13 del d.l. n. 157/2020, **anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal d.l. n. 104/2020, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020**, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti - secondo quanto espressamente indicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’art. 1, comma 5, del medesimo d.l. n. 104/2020. Si ricorda che, in base a tale ultima disposizione, **le domande relative ai trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.**

Di conseguenza, la previsione di cui all’art. 13 del d.l. n. 157/2020 potrà riguardare domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale agricola (CISOA), disciplinati dal d.l. n. 104/2020, i cui termini decadenziali non siano ancora scaduti (per es., periodi con inizio di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020); in via interpretativa, su conforme parere ministeriale, **sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del d.l. n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’INPS di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.**

Diversamente, come già evidenziato, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell'arco temporale previsto dal d.l. n. 104/2020 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno includere i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall'art. 1, comma 5, del medesimo d.l. n. 104/2020.

Riguardo al **requisito soggettivo del lavoratore** (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'INPS in materia: in tali ipotesi, pertanto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Modalità di richiesta delle 6 settimane previste dal d.l. n. 137/2020

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16/11/2020 - da collocare all'interno dell'arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 - **tutti i datori di lavoro**, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/20, come sostituito dal D.P.C.M. 3/11/20 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3/12/20, dovranno utilizzare la nuova causale "COVID -19 DL 137".

Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020

Atteso che l'impianto normativo delineato dal d.l. n. 137/2020 non modifica il precedente assetto, si ribadisce quanto già illustrato dall'INPS, da ultimo, nella già citata circolare n. 115/2020, riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

L'art. 12 del d.l. n. 137/2020, ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni. Di conseguenza, anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospenderlo a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di

integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale "COVID -19 DL 137-sospensione Cigs". L'INPS provvederà ad autorizzare le relative domande nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

I datori di lavoro devono comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020, pagine 17-38).

Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano altresì gli indirizzi contenuti nella circolare n. 84/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 39-40) - già ribaditi, peraltro, dalla già menzionata circolare n. 115/2020 - e, in particolare, le indicazioni fornite in ordine al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (circolare INPS n. 88/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 59-62).

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane al pari di quanto previsto dal d.l. n. 137/2020 per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID-19.

Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. 14/09/2015, n. 148, si ribadisce quanto già affermato nella più volte richiamata circolare INPS n. 115/2020, ossia che le domande di accesso all'assegno ordinario con causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i

datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare dal d.l. n. 104/2020, così come integrate dai decreti-legge n. 137 e 149 del 2020. Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID -19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle circolari INPS n. 86/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagine 29-36) e n. 115/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020) in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il d.l. n. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola. Ne consegue che **la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all'INPS** ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che **sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti**.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ribadisce che potranno inviare domanda come "deroga plurilocalizzata" (messaggio INPS n. 2946/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020, pagine 72-73) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come "deroga INPS" (circolare INPS n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020).

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario

Il d.l. n. 137/2020, all'art. 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo cui **il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno**

ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Come anticipato con il messaggio INPS n. 4484 del 27 novembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020, pag. 37), la seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si sarebbe collocato alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l'applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell'art. 12 non assolve la specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, **le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).**

Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario

L'art. 12, comma 6, del d.l. n. 137/2020, conferma altresì che, in **caso di pagamento diretto da parte dell'INPS**, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'art. 12, comma 1, del d.l. n. 149/2020, nell'abrogare la previsione di cui all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 137/2020, ha differito al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi

(modelli SR41 e SR43 semplificati) che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l'1 e il 30 settembre 2020.

Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, **rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

Con riferimento al pagamento diretto, l'art. 12 del d.l. n. 137/2020 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'INPS con il possibile anticipo del 40%. Di conseguenza, la citata disciplina - come illustrata dall'Istituto di previdenza (messaggio n. 2489/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020, pagine 72-78 - e circolare n. 78/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pagine 30-37) - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di cui al citato art. 12 del d.l. n. 137/2020.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza già innanzi illustrati, il datore di lavoro deve inviare all'INPS, tramite il modello "SR41 semplificato", tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, di conseguenza, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Per la cassa integrazione in deroga INPS è previsto esclusivamente il pagamento diretto, mentre, in forza di quanto previsto dall'art. 22, comma 6-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

omissis

Risorse finanziarie

omissis

Istruzioni contabili

omissis

ORARIO DI LAVORO RIMODULATO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: AGGIORNATE LE FAQ ANPAL SUL «FONDO NUOVE COMPETENZE»

L'art. 88 del d.l. 19/05/2020, n. 34 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) - convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) - prevede che:

- *«al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi» (comma 1, primo periodo);*
- *«gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze" (di seguito definito "FNC", N.d.R.), costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro... » (comma 1, secondo periodo);*
- *con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, «sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa» (comma 3). Tale ultimo decreto, datato 09/10/20: 1) è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44 del 30/10/2020, pagine da 57 a 59); 2) all'art. 4, rinvia a un apposito "Avviso" la definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché dei requisiti per la loro approvazione, il quale ha visto la luce con la Determina direttoriale ANPAL n. 461 del 4 novembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47 del 13/11/2020).*

Su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 49/2020 abbiamo pubblicato le risposte alle domande più frequenti in materia fornite dall'ANPAL, aggiornate al 23 novembre scorso; considerato che l'Agenzia le ha "integrate", di seguito le riportiamo nuovamente (le novità, rispetto alle precedenti, sono evidenziate in azzurro).

**(*) Art. 88 del decreto-legge n. 34/2020
Fondo Nuove Competenze**

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della

normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE
AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC**

FAQ RELATIVE AI PRINCIPALI QUESITI PERVENUTI

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Quali sono le modalità di trasmissione della domanda di istanza di contributo e quale è la scadenza di presentazione delle domande?

Le modalità di trasmissione sono riportate all'articolo 7 dell'Avviso.

Nelle more della messa a disposizione dell'applicativo, la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo **deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata** all'indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it. Con successiva comunicazione saranno fornite le istruzioni operative per l'utilizzo del sistema operativo dedicato alla presentazione delle istanze. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione, potranno essere trasmesse le istanze fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell'avviso.

Le attività di soccorso istruttorio (ad es. integrazioni documentali, richieste di chiarimenti, ecc.) saranno svolte da ANPAL tramite la casella PEC integrazionifondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it (si prega di non utilizzare questo indirizzo per la trasmissione di istanze, quesiti o richieste di informazioni).

2. Ci sono dei format da seguire per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro?

Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro. Nell'articolo 1 dell'Avviso sono specificati i contenuti degli accordi collettivi, che devono essere conformi con quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del richiamato Decreto-Legge n. 34/ 2020 dall'art. 4 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall'art. 3 del Decreto di attuazione.

In particolare, devono comunque essere riportati e descritti, in forma sintetica, i seguenti contenuti:

- **le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa**

- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra
- l'adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o 4;
- la previsione dei progetti formativi
- il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento
- il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze;

3. Ci sono dei format da seguire per la redazione del progetto per lo sviluppo delle competenze?

Non è definito un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze.

Nell'articolo 1 dell'Avviso sono specificati i contenuti obbligatori dei progetti per lo sviluppo delle competenze, in conformità con quanto previsto con l'art. 5 del Decreto di attuazione.

In particolare, il progetto formativo deve prevedere, in forma sintetica, la descrizione delle modalità di svolgimento dei seguenti ambiti:

- individuazione delle competenze possedute dal lavoratore
- la personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del Dlgs 13/2013
- lo svolgimento delle attività formative
- la durata
- il soggetto erogatore della formazione.
- la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, con l'indicazione dei soggetti incaricati a tale attività, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013.

4. In che modo può essere presentata l'istanza da parte del Fondo Interprofessionale (modello di istanza 1, Allegato 1B dell'Avviso)?

Come previsto all'art.3, il Fondo può presentare istanza cumulativa in nome e per conto delle imprese aderenti. L'istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante del Fondo Interprofessionale o da un suo delegato.

All'istanza cumulativa per ciascuna azienda aderente devono essere allegati i seguenti documenti: l'accordo collettivo che deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente, il progetto formativo, l'elenco dei lavoratori coinvolti.

5.L'istanza di contributo può essere fatta da aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici?

Non possono presentare istanza le aziende partecipate al 100% dallo Stato o da Enti pubblici. Come previsto all'art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.

6.“Datore di lavoro” o “impresa”? Ossia possono partecipare al bando, ad esempio, anche associazioni che non hanno natura di impresa? Come previsto dall'art. 1 dell'Avviso, possono partecipare tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti e che applicano il CCNL.

7.È possibile presentare un'istanza cumulativa nel caso in cui le imprese siano aggregate in un contratto di rete?

Sì, le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa in quanto nel contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).

8.In qualità di consulente del lavoro posso inoltrare le domande per le aziende da me gestite, ovviamente con apposita delega firmata? Devo chiedere un'iscrizione come intermediario?

La delega può essere rilasciata a ogni soggetto individuato dal rappresentante legale, nelle forme semplificate di cui al DPR 445/2000 (sottoscrizione del legale rappresentante con allegazione del documento di identità di questi).

9.Si chiedono informazioni in merito alle tempistiche: in nessun punto viene indicato se si intendono giorni lavorativi o di calendario.

Le indicazioni sulle tempistiche in Avviso, laddove non specificato, devono intendersi in termini di giorni di calendario.

10.Compatibilità con trattamenti di sostegno.

È possibile che siano interessati dagli interventi del FNC anche i lavoratori in Cassa Integrazione?

È confermata la stessa possibilità anche qualora le posizioni interessate siano le medesime ma l'accordo collettivo per la rimodulazione intervenga su quote dell'orario di lavoro differenti da quelle interessate dalla CIG?

È possibile presentare istanza per i lavoratori somministrati in alternativa alla TIS in deroga? Quindi con accordo APL – sindacato di categoria?

I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Si conferma, quindi, la compatibilità tra l'accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.

11. Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni?

Si. Come previsto all'art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.

12. È possibile fare richiesta formale ad ANPAL di poter far rientrare nella misura i lavoratori stabilizzati in disponibilità, sostenendo che l'ammortizzatore sociale per questi lavoratori è di natura privata, a carico dell'impresa e non della pubblica amministrazione?

Come previsto all'art. 2 dell'Avviso, sono interessati dagli interventi del Fondo Nuove Competenze i lavoratori dipendenti occupati presso i datori di lavoro privati per i quali è stato rimodulato l'orario di lavoro. Pertanto, i lavoratori in disponibilità, non prestando attività lavorativa durante il periodo di disponibilità, non possono essere soggetti ad una rimodulazione dell'orario di lavoro.

13. Nel caso sia stato stipulato un contratto di solidarietà preesiste all'emergenza Covid-19, con scadenza fine 2021, è possibile accedere al Fondo Nuove Competenze?

L'istanza può essere presentata solo per i dipendenti che non sono interessati dal contratto di solidarietà.

14. È possibile, previo accordo sindacale, “congelare” l'applicazione del contratto di solidarietà, creando una parentesi formativa nell'ambito della sua applicazione, e quindi procrastinando il termine per un periodo pari alla durata dell'azione formativa (max 250 ore)?

Per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non è possibile. Il lavoratore deve aver terminato il periodo di solidarietà anche il giorno prima e poi accedere al FNC.

15. Nel caso di un incremento delle percentuali di solidarietà, a causa di aggravamento di una preesistente situazione di riorganizzazione dell'orario di lavoro, sarebbe possibile la coesistenza per lo stesso lavoratore di quote di lavoro in solidarietà e quote di lavoro in FNC?

No. Per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non è possibile.

16. Il contributo erogato in relazione al Fondo Nuove Competenze di cui all'art. 88 del Decreto Rilancio, è compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato? O va considerato nei limiti del “de minimis”?

Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici.

Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell'ambito degli aiuti di stato; d'altra parte qualora il beneficio del Fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla medesima azienda, quest'ultima dovrà verificare la compatibilità dei diversi benefici con la normativa sugli aiuti di stato.

17. Visto lo stanziamento dei 730 MIL considerato però il forte interesse che questa misura sta riscuotendo, le aziende che eventualmente dovessero restare fuori dal contributo per esaurimento dei Fondi possono sperare in un rifinanziamento della misura?

L'art. 88 comma 2 del Decreto-Legge n. 34/2020 prevede risorse per € 730 milioni per annualità 2020 e 2021). Lo stesso articolo prevede altresì che ulteriori conferimenti di risorse potranno essere disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, inoltre le stesse amministrazioni potranno erogare ulteriori conferimenti attingendo a risorse proprie. Non è esclusa la possibilità che l'intervento venga rifinanziato.

18. Un'azienda senza rappresentanze interne può sottoscrivere l'accordo collettivo anche con un solo sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale?

Si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali. Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

19. Con riferimento all'accordo sindacale di condivisione, in caso di livello territoriale e/o di categoria, da quante sigle sindacali deve essere sottoscritto? Ad esempio, con riferimenti ai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, è sufficiente la firma di un rappresentante soltanto di UNA di queste sigle per considerare l'accordo condiviso? Oppure occorrono almeno due firme di due rappresentanti, a esempio uno della CISL e uno della UIL? Stessa domanda nel caso delle categorie. Per l'accordo sono sufficienti le RSA o occorrono anche i sindacati territoriali?

Si rinvia a quanto chiarito alla FAQ n. 18.

20. Con riferimento all'accordo sindacale di condivisione, in caso di livello aziendale, da quante RSU/RSA deve essere sottoscritto? Ad esempio, in caso di RSU è sufficiente la firma della maggioranza (50%+1) delle RSU presenti in azienda? Invece in caso di RSA può bastare la firma della RSA depositaria della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente?

Si rinvia a quanto chiarito alla FAQ n. 18.

21. L'accordo territoriale sottoscritto dalle Parti può essere depositato presso ANPAL prima dell'istanza o successivamente?

No. Come previsto dall'art. 3 dell'avviso, all'istanza di partecipazione deve essere allegato contestualmente l'accordo collettivo firmato e stipulato entro il 31.12.2020.

22. Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell'accordo sindacale può avvenire tramite mail? In caso affermativo con quali modalità?

Si anche tramite le mail che rechino il dominio dell'OO.SS.

23. Nel progetto formativo, sono ammesse anche attività previste dall'Accordo Stato Regioni (D. Lgs n. 81/08)?

Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. A ogni modo il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all'istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Si esclude, pertanto, che i progetti formativi possano riguardare le attività previste dall'Accordo Stato Regioni (D. Lgs. n.81/08).

24. Considerato che “gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (di seguito “accordi collettivi”) – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda - per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione”, si chiede di confermare che nella platea di beneficiari, composta da "di tutti i datori di lavoro privati”, siano compresi anche i liberi professionisti. E nell’auspicato caso positivo, dove questi non lo abbiano ancora fatto, come possano sottoscrivere i citati accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro in modo conforme?

Si conferma che nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti. Anche in tal caso è possibile sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

25.C'è un numero massimo di lavoratori da destinare alla formazione? Qualsiasi lavoratore può essere inserito nell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro? Possono partecipare ai percorsi di formazione anche i lavoratori inquadrati con il contratto da dirigenti?

Non c'è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze. Sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a prescindere dall'inquadramento contrattuale.

26.Indicazioni in merito alle attività di monitoraggio.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio si rinvia all'art. 9 dell'Avviso e agli allegati previsti all'art. 15 contenenti le informazioni di natura fisica e finanziaria che le imprese devono comunicare.

27.Qual è il flusso previsto per la gestione del finanziamento? La presentazione dell'istanza di finanziamento presuppone che l'erogazione delle retribuzioni ai lavoratori avvenga direttamente da parte dell'impresa? Il flusso operativo sarà pertanto il seguente? Una volta che ANPAL valuta ammissibile l'istanza di finanziamento, comunica l'ammissione dell'istanza tanto all'impresa richiedente, tanto a INPS, che eroga all'impresa richiedente un anticipo pari al 70% del valore complessivo stimato. Analogamente, in sede di rendiconto finale delle attività, l'impresa presenta la richiesta di saldo ad ANPAL, che, valutata la richiesta, ne comunica l'approvazione tanto all'impresa tanto a INPS, che eroga il saldo.

Sì, il flusso relativo alla gestione, previsto dagli art. 3, 4, e 6 dell'Avviso è quello descritto.

Nuove Faq del 27.11.2020

28.Il Fondo Nuove Competenze deve andare per forza a ridurre la percentuale di FIS (fondo integrazione salariale) settimanale? Esempio se oggi una persona è 4 giorni operativa e 1 g in FIS, la sua pianificazione settimanale può diventare 3 gg operativa, 1 g FNC e 1 g FIS?

No. L'ipotesi prospettata non è percorribile in quanto lo stesso lavoratore non può essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal FNC che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione.

29. L'utilizzo del FNC può andare a inibire eventuali successive mobilità (sia licenziamenti individuali, sia collettivi, sia incentivi all'esodo)?

No. Il ricorso al FNC non ha conseguenze preclusive di questo tipo; tuttavia, la finalità del Fondo è proprio quella di aiutare la ripresa delle attività e accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie per i lavoratori rispetto al fabbisogno del datore di lavoro. Sono, altresì, possibili, stante le previsioni della norma, percorsi di sviluppo delle competenze nell'ambito dell'eventuale ricollocazione

30. Se oltre a operai/impiegati/ dirigenti vengono coinvolti anche i Dirigenti è necessario un secondo accordo sindacale, anche se non presenti rappresentanze sindacali specifiche in azienda?

Al riguardo, si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali. La norma prevede che gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

Nuove Faq del 02.12.2020

31. Integrazione delle Faq n.1, 2, 3 e 5.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC

FAQ RELATIVE AI PRINCIPALI QUESITI PERVENUTI

PROGETTO FORMATIVO e SOGGETTI EROGATORI

1. La formazione obbligatoria può essere oggetto di finanziamento? Ci sono tematiche formative escluse dall'Avviso?

Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

In sede di accordo sindacale dovranno essere individuati i fabbisogni formativi nonché i lavoratori interessati all'acquisizione di nuove o maggiori competenze. I progetti formativi dovranno individuare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi.

2. Quale è il livello di personalizzazione del piano formativo richiesto? Deve essere uno per discente o può andare bene la presentazione del sistema di valutazione competenze e validazione delle stesse?

Il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013. Anche le modalità di trasparenza e di attestazione delle competenze acquisite ad esito dei percorsi deve avvenire in conformità ai criteri dettati dal citato Decreto legge.

3. Il progetto formativo può riferirsi solo a parte di un percorso previsto dal repertorio regionale con relativa messa in trasparenza delle competenze acquisite?

I progetti formativi da allegare alle istanze di contributo saranno valutati dalle Regioni / PA interessate tenuto conto della propria programmazione regionale in materia di formazione continua.

Si ricorda comunque che in sede di presentazione della richiesta di saldo dell'istanza al Fondo Nuove Competenze dovranno essere obbligatoriamente allegate le

attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo.

4. Nelle regioni in cui non è ancora attuato un sistema di certificazione delle competenze acquisite può essere rilasciato solo un attestato di frequenza

L'Avviso prevede la necessità che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, siano obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze. Gli attestati/certificati che verranno rilasciati dipenderanno dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno in base al Progetto di sviluppo delle competenze e che "sono incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13". L'attestato di frequenza eventualmente **presentato** deve includere l'indicazione delle competenze acquisite.

5. Con riferimento ai livelli EQF di qualificazione conseguibili al termine del progetto formativo, occorre attenersi a quelli indicati nell'Avviso (3 e 4) o è possibile riferirsi anche a livelli superiori?

Sì, occorre attenersi ai livelli individuati all'art. 1 dell'Avviso, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze. In ogni caso, l'indicazione del livello di EQF (3 o 4) è una soglia minima da rispettare, ma che può essere superata tenuto conto dei fabbisogni individuati dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione dell'accordo collettivo.

6. Per la richiesta di saldo è necessaria la certificazione di un revisore contabile per le spese relative ai dipendenti che hanno beneficiato della formazione?

Come previsto all'art. 6.2 dell'Avviso, l'azienda dovrà utilizzare il modello di richiesta di saldo (All. 3.a e All. 3.b) previsto dall'Avviso fornendo le attestazioni ed i dati individuati dal modello stesso.

7. Nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, cosa si intende per dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto? Quali caratteristiche deve avere il docente interno in azienda?

Non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l'azienda dovrebbe aver maturato un'esperienza diretta in materia. La scelta da parte dell'impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali. Il datore di lavoro che opta per la modalità

interna si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti.

8. L'azienda, nel caso in cui la formazione venga erogata dalla medesima, è tenuta a rilasciare l'attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito ai percorsi?

Anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell'impresa, dovranno essere rilasciate le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.

9. In caso di formazione svolta direttamente dall'impresa è possibile svolgere i percorsi di formazione in modalità training on the job?

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro che, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, vengano destinate a percorsi formativi. Il presupposto per la concessione del contributo è quindi costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa. **Premesso ciò, il ricorso al *training on the job* è possibile purché:**

- sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo.
- Le ore destinate al training on the job devono essere funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini dell'attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 13/2013.

10. È confermato che per i lavoratori in somministrazione la formazione potrà essere erogata da Formatemp? Sarà possibile avere aule miste, diretti utilizzatori e somministrati?

Sì. La modalità di composizione delle aule sarà disciplinata nell'ambito dei relativi progetti per lo sviluppo delle competenze.

11. Dall'Avviso sembra emergere che Anpal provvederà ad una valutazione formale di ammissibilità, quindi con taglio più burocratico/documentale, mentre alle Regioni sembra spettare la valutazione Tecnica. Abbiamo capito bene, oppure anche Anpal interverrà nel merito della Valutazione Tecnica?
ANPAL procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo tenendo conto anche della programmazione regionale in materia di

formazione continua. All'esito del parere richiesto ANPAL provvede a determinare l'approvazione o il rigetto dell'istanza.

12. Vi siete dati delle tempistiche entro cui provvedere alla valutazione formale di ammissibilità? E quindi con che tempi trasferirete i progetti alle Regioni?

In considerazione del fatto che ANPAL valuterà la sussistenza dei requisiti e presupposti di ammissione al finanziamento e non valuterà i progetti formativi i tempi saranno stretti. Le Regioni/PA interessate hanno 10 giorni per esprimersi sul progetto formativo.

13. Al netto dei 10 giorni di approvazione, da quando si può erogare la formazione? Si può presentare la domanda per una formazione già erogata?

L'attività di formazione deve essere avviata dopo l'approvazione dell'istanza da parte di ANPAL.

14. La formazione deve iniziare necessariamente entro il 31.12.2020? Perché il decreto attuativo stabilisce l'inizio della formazione entro il 31 dicembre mentre l'avviso non cita la tempistica sull'avvio della formazione.

L'Accordo deve essere siglato entro il 31/12/2020, la formazione può iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l'approvazione della domanda da parte di ANPAL.

15. Per dare prova dell'avvenuta formazione deve essere utilizzata una formazione specifica?

Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. A ogni modo, come previsto all'art. 1 dell'Avviso, il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all'istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

16. Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, "I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda", tutti i percorsi devono concludersi entro i 90 giorni o che sia sufficiente avviarli entro tale tempistica? Si può prevedere di fare la formazione direttamente nel 2021?

Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere quindi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Si precisa che i termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.

Si conferma che le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall'approvazione della domanda da parte dell'ANPAL ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.

Il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo.

17. Qualora non si riuscisse a sottoscrivere l'istanza entro il 31/12/2020, è previsto un altro termine ultimo per il prossimo anno entro il quale sottoporre l'istanza e beneficiare del fondo nuove competenze?

Il termine del 31/12/2020 è fissato per la sottoscrizione dell'accordo non per la presentazione dell'istanza. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell'avviso.

18. La formazione può essere erogata sia in presenza che in FAD?

La modalità di formazione a distanza sia ammessa e sia anche da preferire nell'attuale periodo emergenziale a condizione, ovviamente, che tale modalità permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. In ogni caso la formazione svolta deve essere coerente con quella prevista dal Progetto Formativo.

19. Visto che il DPCM 4 novembre vieta qualunque attività formativa in presenza (con l'obiettivo di limitare gli assembramenti), è possibile pensare a percorsi formativi misti in teledidattica e training on the job individuale?

Si rinvia al quesito precedente n. 16. Relativamente, invece, al *training on the job* si rinvia alla FAQ 9.

20. Tipologia di Soggetto erogatore: il soggetto erogatore può essere solo un ente formativo accreditato a livello nazionale o regionale o enti che comunque si occupano istituzionalmente di formazione (es. Università)? La singola impresa richiedente se svolge altra attività può svolgere il ruolo di soggetto erogatore (anche alla luce del fatto che poi è necessario rilasciare attestazione di competenze conseguite)? Si conferma che il soggetto erogatore dei percorsi formativi possa essere diverso dall'ente certificatore?

Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

Come indicato all'art. 1, sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l'accordo collettivo lo preveda. È preferibile che l'ente certificatore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore dei percorsi formativi.

21. Il numero di lavoratori coinvolti può diminuire?

L'eventuale riduzione del numero dei lavoratori coinvolti incide sulla determinazione del saldo spettante. L'art. 6.3 dell'Avviso, prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.

Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell'anticipo erogato.

22. Qualora l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro comprenda una clausola che riservi alle parti sottoscrittrici l'accordo la facoltà di valutare, a fronte di mutate condizioni di mercato, la conclusione anticipata del periodo di rimodulazione dell'orario e il conseguente ripristino del regime ordinario di gestione dell'orario di lavoro da CCNL, sarà possibile per l'impresa presentare ad ANPAL la richiesta di saldo con riferimento alle ore di lavoro che fino a quel momento sono state oggetto della rimodulazione e sono state dedicate allo svolgimento del piano di sviluppo delle competenze?

L'art. 6.3 dell'Avviso prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.

Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell'anticipo erogato.

Nuove Faq del 27.11.2020

23. A parte la registrazione della formazione, deve esserci un ente esterno che certifica le competenze acquisite?

Sarebbe preferibile l'attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.

24. Le fasce professionali di collaboratori coinvolti nel FNC devono essere omogenee (esempio stesso percorso formativo per tutti i segretari di ricevimento) o è possibile selezionare platee ad hoc – esempio specifici percorsi di formazione ad hoc per alcuni colleghi che dovranno ricoprire nuovi ruoli?

I lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.

Nuova Faq del 02.12.2020

25. Integrazione della Faq n. 4

Nuova Faq del 03.12.2020

26. Integrazione della Faq n. 9

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC

FAQ RELATIVE AI PRINCIPALI QUESITI PERVENUTI

COSTI FINANZIATI

1. Chiarimenti circa l'ammissibilità dei costi. In particolare, i costi inerenti all'erogazione delle attività formative (docenti, tutor, aule) sono a carico dell'impresa?

Il FNC non finanzia il costo delle attività formative ma il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali).

2. Le docenze attraverso i fondi interprofessionali e il costo del personale sono finanziati dal fondo nuove competenze?

Si rinvia al quesito n. 1.

3. Il costo per l'erogazione della formazione realizzata da soggetti accreditati resta in capo all'azienda?

Si rinvia al quesito n. 1.

4. Il valore del costo orario oggetto della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo Nuove Competenze è da intendersi come costo aziendale pieno, comprensivo di tutti gli elementi fissi inerenti alla retribuzione, ovvero comprensivo dei ratei relativi al TFR ed alle mensilità aggiuntive (13ma, eventuale 14ma...)? Oppure l'Avviso, nel momento in cui all'art. 1 recita "Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali" intende specificare che il Fondo rimborsa solo una parte del costo aziendale, comprensiva esclusivamente di retribuzione lorda, contributi previdenziali ed assistenziali?

Il FNC finanzia il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR e **il premio di produzione.**

5. Cosa significa la previsione “Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici”?

Al fine di non incorrere nel doppio finanziamento, il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del contributo del FNC (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro).

6. Sempre con riferimento alla previsione “Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici”, rientrano nella definizione di “altri finanziamenti pubblici” il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per l’assunzione delle persone con disabilità?

Il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per l’assunzione delle persone con disabilità non rientrano nella definizione di “altri finanziamenti pubblici”. La definizione di “altri finanziamenti pubblici” è strettamente legata al riconoscimento dei costi per le medesime ore di lavoro oggetto di rimodulazione.

7. È possibile per l’impresa presentare l’istanza di accesso al FNC e contestualmente rinunciare alla corresponsione dell’anticipo da parte di INPS, ovvero accedere al beneficio del FNC ma richiedere l’erogazione del rimborso del costo del lavoro in un’unica soluzione a consuntivo?

Come previsto dall’art. 6 dell’Avviso l’erogazione del contributo avviene in due tranches sulla base di un flusso gestionale automatico.

Nuova Faq del 27.11.2020

8. Come avviene il rimborso? Le tempistiche sono quella della FIS Covid? Può anticipare l’azienda e poi chiedere il rimborso? Quali sono le tempistiche: se un’azienda ha problemi di liquidità, ma al tempo stesso vuole aiutare i suoi collaboratori ad avere a fine mese l’entrata economica spettante è importante capire le tempistiche di rimborso. Nazionali o Regionali

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione. Il rimborso viene quantificato e autorizzato da ANPAL e il pagamento sarà effettuato da INPS sull'IBAN

indicato dall'azienda con le percentuali previste dall'art. 6 dell'Avviso: 70% a titolo di anticipazione e 30% a saldo.

Nuova Faq del 02.12.2020

9. Integrazione della Faq n. 4

«LAVORATORE NOTTURNO»: CHIARIMENTI DELL'INL

A fronte delle richieste pervenutegli circa la «definizione del lavoratore notturno, anche in riferimento all'ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva», con la nota 26 novembre 2020, n. 1050, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti.

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003 ^(*) considera **“periodo notturno”** quello **di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

Ai fini della individuazione delle sette ore consecutive di lavoro si dovrà fare riferimento, evidentemente, all'orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e individuale: il periodo che rileva ai sensi del citato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, infatti, potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).

Il medesimo comma 2, alla lett. e), definisce poi il **“lavoratore notturno”** come:

- 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

La lettera e) va quindi intesa nel senso che:

- a) è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale, come sopra declinato, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);

(*) Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

- a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
 - b) “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
 - c) “lavoro straordinario”: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3;
 - d) **“periodo notturno”**: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
 - e) **“lavoratore notturno”**:
 - 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
 - 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
- omissis

- b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno chi, nel periodo notturno, svolge la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso, al contratto collettivo è quindi demandata l'individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di "lavoratore notturno";
- c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno chi svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno, per almeno ottanta giorni lavorativi all'anno.

Nel caso di cui alla lett. b), laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma di cui al punto 2), senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come "*lavoratore notturno*", troverà evidentemente applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l'anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti a individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di "*lavoratore notturno*", il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l'anno).

Infine, solo ai lavoratori notturni individuati nei termini sopra chiariti trova applicazione il limite massimo giornaliero di otto ore di lavoro di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003 ^(**) e non già a qualsivoglia lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro.

^(**) **Art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003**

Durata del lavoro notturno

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.